

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 9/C (2006/2007)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 7 Settembre 2006,
ha adottato la seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo, - Presidente; Deroma Avv. Serapio, Iadecola Avv. Gianfranco, Hinna Danesi Avv. Fabrizio, Attolico Avv. Lorenzo – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

1. APPELLO DEL G.S. ARGIGNANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RIVIERA CALCIO/ARGIGNANO CALCIO DEL 3.6.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 160 del 14.6.2006)

La C.A.F., ha deliberato “non luogo a procedere”, per rinuncia del G.S. Argignano di Fabriano (Ancona), ai sensi dell'art. 29 comma 12 C.G.S., e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. APPELLO DELL'A.S.D. REAL AIROLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MOLINARA/REAL AIROLA DEL 13.11.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 115 del 29.6.2006)

Negli ultimi minuti della partita Molinara/Real Airola di prima categoria, Girone C, Regione Campania disputatasi, peraltro, con toni piuttosto accesi come dimostrano dieci ammonizioni e ben sei espulsioni, scoppiava una furiosa rissa tra i calciatori delle due squadre, nella quale interveniva anche il signor Gianfranco Longo, accompagnatore della AC Molinara.

Vista l'impossibilità di una prosecuzione regolare del gioco il Direttore di Gara ne decretava la fine anticipatamente ma, mentre si dirigeva verso gli spogliatoi, veniva colpito con un violento calcio sullo scroto e con un pugno sulla spalla destra da due calciatori del Molinara ricevendo peraltro sputi ed insulti. Sulla base del copioso referto arbitrale il Giudice Sportivo infliggeva la perdita della gara per entrambe le squadre, l'ammenda a carico del Molinara per € 250,00, l'inibizione per il signor Gianfranco Longo (Molinara) fino al 12.11.2010, del calciatore Fulvio Botticella fino al 12.11.2008, di Enzo Ciarla e Nino Tretola fino al 12.2.2006 e Clemente Cesare, Daniele Di Costanzo e Davide Giglio per 4 giornate.

Avverso la detta decisione proponevano reclamo alla Commissione Disciplinare sia la squadra del Molinara (per l'ammenda e la squalifica dei suoi calciatori), sia personalmente il calciatore Fulvio Botticella, sia la A.D.S. Real Airola che chiedeva la gara vinta a tavolino, l'annullamento delle squalifiche dei suoi calciatori ed in subordine, una congrua riduzione delle sanzioni.

Con delibera 19.12.2005 la Commissione Disciplinare respingeva immediatamente i reclami dei calciatori Giglio, Di Costanzo e Cesare (tutti del Real Airola) e sospendeva per il resto il giudizio, onde procedere a supplemento di istruttoria, previa trasmissione degli atti all'Ufficio Indagini.

Acquisita quindi ampia e dettagliata relazione dell'Ufficio Indagini contenente dieci verbali di interrogatorio e relative trascrizioni, con delibera 28.6.2006 (Com. Uff. n. 115 del 29.6.2006 Comitato Regionale Capanna), la Commissione Disciplinare rigettava tutti i reclami proposti conferendo specificamente tutte le sanzioni già dedotte dal Giudice Sportivo.

Avverso il detto ultimo provvedimento proponeva reclamo alla C.A.F. solo la A.S.D. Real Airola.

Argomentando l'omessa e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, la parte reclamante tende in effetti ad un riesame dell'intera situazione di fatto, prospettando peraltro una realtà del tutto diversa dalle risultanze del referto arbitrale e del suo supplemento, che giusta il disposto dell'art. 31 C.G.S. costituiscono fonte privilegiata di prova.

Il riesame dei fatti che hanno costituito oggetto delle due precedenti fasi processuali non possono essere oggetto di reclamo alla C.A.F., essendo ciò precluso dal chiaro disposto dell'art. 33 n. 1 C.G.S.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., l'appello come innanzi proposto dall'A.S.D. Real Airola di Aiola (Benevento), e dispone incamerarsi tassa reclamo.

3. APPELLO DEL CALC. BORRELLI ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 4 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 192 del 23.6.2006)

4. DELL'A.C. MONOPOLI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 4 RISPETTIVAMENTE INFLITTA AI CALCIATORI BITETTO FRANCESCO E GAROFALO VINCENZO E DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 2, COMMA 4 C.G.S. (DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO INTERREGIONALE (Com. Uff. n. 192 del 23.6.2006)

Con decisione in data 23.6.2006, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, accogliendo il deferimento del Procuratore Federale a carico dei calciatori Borrelli Antonio (tesserato in favore dell'A.S. San Paolo Bari), Bitetto Francesco e Garofalo Vincenzo (tesserati in favore dell'A.C. Monopoli s.r.l.) per la violazione dell'art. 1, comma 1 del C.G.S., e delle Società A.S. San Paolo Bari ed A.C. Monopoli s.r.l. per la violazione dell'art. 2, comma 4 del C.G.S., affermava la responsabilità di tutti i deferiti, deliberando la sanzione della squalifica di mesi quattro ai tre nominati calciatori e quella dell'ammenda rispettivamente di € 500,00 (cinquecento/00) e di €3.000,00 (tremila/00) alla A.S. San Paolo Bari e all'A.C. Monopoli s.r.l.

La Commissione Disciplinare riteneva provato l'addebito (rivolto ai tesserati nonché alle Società di appartenenza a titolo di responsabilità oggettiva) di avere predisposto e rilasciato dichiarazioni testimoniali mendaci nell'ambito di altro procedimento – pendente innanzi alla medesima Commissione Disciplinare e relativo alla squalifica del calciatore Parente Pietro (in forza dell'A.C. Monopoli s.r.l.) – finalizzate ad ottenere la revoca della sanzione inflitta a quest'ultimo (squalificato per tre gare effettive dal Giudice Sportivo per avere colpito con uno sputo

al volto il calciatore Borrelli Antonio, portiere avversario, al termine dell'incontro San Paolo Bari – Monopoli, svoltosi a Trani il 25.9.2005).

Osservava la Commissione che la falsità del dichiarato (secondo cui altri, e cioè il Garofalo, e non il Parente, sarebbe stato l'autore del fatto) si traeva sia dal tenore del rapporto (con relativo supplemento) dell'assistente arbitrale, sia dalle stesse immagini del DVD prodotto dal Monopoli, sia dalla sostanziale ammissione dell'addebito da parte del Borrelli, che aveva riconosciuto di aver firmato una dichiarazione liberatoria per il Parente, redatta da alcuni dirigenti del Monopoli e da questi sottopostagli, non avendo egli in realtà visto chi fosse l'autore dello sputo che lo aveva attinto; aggiungendosi in motivazione che tutte le dichiarazioni testimoniali prodotte dalla Società appartenevano alla stessa mano ed erano contenute in una sorta di modulo provvisto di qualche spazio in bianco poi riempito dal sottoscrittore.

Avverso la decisione della Commissione Disciplinare hanno proposto impugnazione, con distinti reclami, il tesserato Borrelli Antonio e l'A.C. Monopoli s.r.l.

Il primo essenzialmente si duole della "eccessività e spropositatezza" della sanzione comminata, in relazione alla effettiva consistenza del fatto ascritto ed alla mancata considerazione di alcune circostanze attenuanti (essenzialmente connesse alla sua condotta collaborativa ed alla mancanza di dolo del mendacio), sollecitando una "congrua e sensibile" riduzione della sanzione medesima.

La Società ricorrente articola da parte sua varie doglianze, tutte incentrate sulla illogicità travisante che contrassegnerebbe la motivazione della decisione impugnata, ove, in sostanza, in modo assolutamente improprio, si conferisce la assai negativa connotazione di "mendacio" al contenuto delle dichiarazioni testimoniali acquisite solo perché – si assume – esse sono contraddette dalla prova privilegiata costituita dagli atti ufficiali di gara, ma senza che nel corso del procedimento se ne fosse mai riscontrata la non veridicità storica e cioè il distacco rispetto al reale svolgimento del fatto, in effetti mai accertato.

Doveva poi considerarsi che i due tesserati Bitetto e Garofalo avevano riferito la loro soggettiva percezione dell'accaduto, essendo stata la loro versione confermata dalle ulteriori dichiarazioni prodotte, rese dall'Ispettore di Polizia Sinigagliese e dei due Assistenti sanitari presenti.

A tale stregua, la decisione della Commissione Disciplinare – si conclude sul punto – deve essere "annullata e riformata", con proscioglimento dei due calciatori e di essa Società da ogni addebito.

Si deduce da ultimo, in via subordinata, l'eccessività abnorme della sanzione irrogata, specie ove confrontata con quella applicata alla Società del San Paolo Bari.

All'udienza C.A.F. del 7.9.2006 veniva disposta la riunione dei ricorsi, attesa la corrispondenza della materia processuale da cui scaturiscono, e le parti, presenti in persona dei rispettivi difensori, ribadivano le conclusioni appena anticipate.

Ritiene questa Commissione che il reclamo proposto dal tesserato Borrelli Antonio sia fondato e debba trovare accoglimento, apparendo condivisibile che il suo atteggiamento processuale, ispirato a lealtà e correttezza, debba essere apprezzato in termini di maggiore benevolenza e comprensione, e comportare, quindi, più mite punizione.

L'incolpato ha invero riconosciuto, sin dalle prime cure, la non veridicità di quanto pure sottoscritto al fine di scagionare il calciatore Parente (più sopra menzionato), non avendo egli in effetti individuato l'autore del gesto offensivo nei suoi confronti; affermando – senza elementi di inverosimiglianza – di essersi prestato alla sottoscrizione del testo di una dichiarazione, già predisposta da alcuni dirigenti del Monopoli, cedendo alle sollecitazioni di questi, anche perché indotto effettivamente a ritenere, dalla sicurezza dai medesimi ostentata, che effettivamente non il signor Parente, ma altro calciatore del Monopoli (il Garofalo Vincenzo) fosse il responsabile del gesto medesimo.

Né può essere sottaciuto che i chiarimenti forniti dal Borrelli abbiano consentito di fare maggiore luce in ordine alla complessività dei fatti di cui in incolpazione, offrendo elementi assai significativi di valutazione anche in ordine alla posizione della stessa ricorrente A.C. Monopoli.

Per tali considerazioni la CAF delibera di ridurre al periodo di un mese la squalifica irrogata al Borrelli Antonio.

Privo di fondatezza appare invece il reclamo avanzato dall'A.C. Monopoli s.r.l..

Va premesso che l'ammissibilità di tale impugnazione, quanto alle posizioni dei due tesserati Bitetto e Garofano, non può porsi in discussione (contrariamente a quanto rilevato in udienza dal Procuratore Federale), dal momento che la società impugnante – chiamata a rispondere della condotta dei due calciatori a titolo di responsabilità oggettiva – appare portatrice di un interesse a ricorrere che investe direttamente le posizioni medesime, la valutazione delle quali si pone come pregiudiziale e condizionante rispetto al vaglio della sua stessa responsabilità.

Le doglianze avanzate risultano da parte loro già contraddette, nella sostanza, dai contenuti della decisione impugnata.

Quest'ultima pone efficacemente - e tutt'altro che illogicamente – in evidenza come la qualificazione in termini di "mendacio" delle prove dichiarative addotte dalla Società derivasse essenzialmente, ed innanzitutto, dalla condotta osservata dalla Società medesima nei confronti del calciatore Borrelli, per come si è visto (alla luce delle inequivoche dichiarazioni dello stesso) indotto e convinto dai dirigenti dell'A.C. Monopoli a sottoscrivere una dichiarazione certamente non veritiera – e perciò del tutto correttamente definita dalla Commissione Disciplinare quale "mendace" – atteso che vi si riferivano, in termini di certezza di percezione, circostanze e fatti in realtà non appartenenti al patrimonio di conoscenza del soggetto dichiarante.

Se così stanno le cose, non si può in questa sede non ribadire il giudizio di rilevante gravità del comportamento della A.C. Monopoli, i cui dirigenti, lungi dal limitarsi alla negativa del fatto ascritto, non si sono in effetti peritati dall'articolare artificiosamente strumenti probatori diretti a sostenere una ricostruzione fattuale alternativa e non corrispondente al vero, che – ed il profilo non può sfuggire – è stata studiatamente affidata alla fonte dichiarativa che potesse apparire la più attendibile ed, ad un tempo, la più convincente, quale il calciatore avversario Borrelli, e cioè la stessa vittima del gesto censurato.

Ritiene la Commissione decidente che la accertata fraudolenza della strategia processuale praticata dall'A.C. Monopoli non possa non riverberare i suoi effetti negativi sulla stessa valutazione delle ulteriori prove testimoniali prodotte dalla Società ricorrente (tutte, siccome già rilevato dalla decisione impugnata, accortamente approntate ed estese dalla medesima mano, e dunque governate da unica regia, chiaramente riconducibile alla Società stessa), non consentendo di conferire alle medesime né credito né attendibilità.

Al riguardo va, del resto, anche aggiunto, che, in ogni caso, le risultanze della maggior parte delle dichiarazioni testimoniali in questione (come quella del calciatore Bitetto e degli stessi "assistenti sanitari") risultano – in relazione ad un aspetto di primario rilievo logico nella ricostruzione dell'accaduto, quale le modalità di rientro negli spogliatoi del calciatore Parente, dopo l'infortunio occorsogli durante il secondo tempo – palesemente non veridiche alla luce delle immagini della stessa prova televisiva (pure introdotta dalla Società ricorrente), da cui si trae (siccome già posto in rilievo dalla Commissione Disciplinare in sede di decisione del reclamo presentato dall'A.C. Monopoli contro il provvedimento di squalifica del calciatore Parente adottato dal Giudice Sportivo) che il Parente, contrariamente a quanto affermato dal Bitetto e dagli "assistenti sanitari", ebbe ad uscire dal campo con i propri mezzi e non già in lettiga: ad evidenziare una condizione fisica, dunque, certamente non compromessa al punto di impedirgli, siccome invece si assume in linea difensiva, di rientrare in campo a fine gara (allorché si consumò la condotta ingiuriosa e scorretta ai danni del Borrelli che gli è stata attribuita).

Il ricorso dell'A.C. Monopoli S.r.l. deve perciò essere respinto anche in relazione al regime sanzionatorio adottato nei suoi confronti, risultando invero il medesimo tutt'altro che eccessivo e

sproporzionato, ed apparendo anzi adeguatamente calibrato al rilevante disvalore di comportamenti osservati.

Per questi motivi la C.A.F. riuniti i ricorsi nn. 3 e 4:

- accoglie l'appello del Sig. Borrelli Antonio, ridetermina la sanzione inflitta nella squalifica per mesi tre e dispone restituirsi la tassa reclamo;
- respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.C. Monopoli S.r.l. di Monopoli (Bari) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5. APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. DE MEGNI DINO, DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ PISA E DELLA SOCIETÀ PISA CALCIO S.P.A. A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 2, COMMA 1 E 2, COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 393/C del 5.7.2006)

Il Procuratore Federale ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C n. 393/C del 5.7.2006 con la quale il signor Pino De Mengi, Direttore generale della società Pisa Calcio S.p.A., e la stessa società – quest'ultima a titolo di responsabilità diretta - erano stati prosciolti rispettivamente dalle incolpazioni di cui agli artt. 2, comma 4 e 1, comma 1 e 2 C.G.S. per aver sottoscritto il tesseramento del signor Toma Antonio e per avergli consentito di assumere la conduzione della prima squadra, pur non avendone la qualifica, al posto del signor Mariani Ferruccio (che dunque fungeva da prestanome).

L'appello è stato basato sostanzialmente sul fatto che, secondo il Procuratore Federale, l'impugnata decisione si poneva in contrasto con la decisione della Commissione Disciplinare del Settore (C.. U. S. T. n. 152 del 16.6.2006) che, in relazione alle stesse vicende aveva sanzionato entrambi gli allenatori, il sig. Toma ed il signor Mariani considerando pienamente provati i fatti.

L'appello non può essere accolto.

La C.A.F., infatti, nella riunione del 4.9.2006 ha accolto i reclami proposti dal signor Toma e dal signor Mariani annullando nei loro confronti la predetta delibera della Commissione Disciplinare del Settore.

Se dunque la C.A.F. non ha ravvisato a carico del Toma l'addebito di aver condotto la prima squadra in assenza della prescritta qualifica ed a carico del Mariani di aver svolto il ruolo di prestanome deve concludersi che correttamente l'impugnata decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C ha prosciolto il signor Pino De Megni, Direttore generale della società Pisa Calcio S.p.A., e la stessa società dal momento che le loro incolpazioni derivavano dagli stessi fatti ascritti ai primi.

Per questi motivi la C.A.F., respinge l'appello come innanzi proposto dal Procuratore Federale.

6. APPELLO DEL SIG. RIGONI LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER GIORNI 45 (QUARANTACINQUE) INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 13.2 E 13.8 REGOLAMENTO ANTIDOPING (Delibera della Commissione Disciplinare presso Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 12 del 8.8.06).

Con provvedimento 11.7.2006 l'Ufficio della Procura Antidoping deferiva alla Commissione Disciplinare il calciatore Rigoni della società Piacenza per violazione degli artt. 13.2. e 13.8 del regolamento antidoping.

Deduceva la Procura che in seguito alla partita Piacenza/Triestina del campionato di serie B, disputata il giorno 13.5.2006 il calciatore Rigoni veniva sorteggiato per il controllo antidoping e presentatosi per l'espletamento delle relative attività e formalità, chiedeva di procedere immediatamente alla raccolta del prelievo organico (urine) stante la sua urgente necessità di minzione.

Invitato ad attendere perché erano in corso di completamento le procedure riguardanti altro calciatore, lo stesso prelevava un kit e procedeva in via diretta alla raccolta dell'urina in assenza del personale tecnico proposto all'apposito controllo.

Per detto fatto, veniva rimproverato dagli addetti al controllo antidoping ed invitato a ripetere integralmente le operazioni con la stretta osservanza della ritualità del caso. Il calciatore pur preferendo parole poco educate, si assoggettava comunque alla ripetizione delle operazioni di controllo.

All'esito del deferimento, udita la Procura Federale e personalmente il calciatore, assistito dal proprio difensore, la Commissione Disciplinare ravvisava la violazione delle norme 13.2 e 13.8 del regolamento antidoping e deliberava di infliggere al calciatore la sanzione della squalifica di giorni 45.

Avverso detta delibera propone formale reclamo alla C.A.F. il calciatore Rigoni deducendo l'insussistenza degli addebiti a lui ascritti o quantomeno, una riduzione di pena.

La copiosa istruttoria espletata e l'espresso riconoscimento effettuato dallo stesso calciatore, che per il suo comportamento si è espressamente scusato, portano a ritenere definitivamente acclarato senza ombra di dubbio il fatto posto a fondamento dell'addebito contestato. Ritiene però questo Giudice che, considerando i fatti nel loro reale accadimento, valutando che le analisi sono state comunque espletate, che vi è stato un corretto comportamento del calciatore con il riconoscimento del fatto e le conseguenti scuse, la pena sia eccessivamente afflittiva mentre appare equo che la squalifica debba essere contenuta entro il 10.9.2006

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal Sig. Rigoni Luca, riduce la sanzione della squalifica a tutto il 10.9.2006. Dispone restituirsi tassa reclamo.

.....

Il testo integrale delle suddette delibere sarà riportato sul fascicolo delle decisioni C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi ed alle parti interessate.

Publicato in Roma l' 8 settembre 2006

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Guido Rossi